

IL REGIME DI CASSA PER I SEMPLIFICATI

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Il regime di cassa per i semplificati: le novità della legge di bilancio 2017

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto una nuova modalità di determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte per i soggetti in contabilità semplificata.

Si tratta dell'applicazione del criterio di cassa rispetto a quello di competenza in vigore fino al 31.12.2016.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Dal 2017 le imprese minori "passano" dal criterio di competenza a quello di cassa

Dai redditi del 2017 cambia la determinazione del reddito d'impresa per le imprese minori in regime di contabilità semplificata. Imprenditori individuali e società di persone passeranno dal criterio di competenza al "criterio di cassa". E' però possibile optare per il cosiddetto "criterio delle registrazioni", così come si può optare per il regime di contabilità ordinaria

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Voluntary bis: specifiche tecniche e integrazioni

Lavoro - Voucher asilo nido: prorogati al 2018

Impresa - Scioglimento della cooperativa: adempimenti

Scadenze dal 9 al 23 febbraio 2017

ADEMPIMENTI

IL REGIME DI CASSA PER I SEMPLIFICATI: LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

di Antonio Gigliotti

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto una nuova modalità di determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte per i soggetti in contabilità semplificata.

Si tratta dell'applicazione del criterio di cassa rispetto a quello di competenza in vigore fino al 31.12.2016.

FUNZIONAMENTO DEL REGIME DI CASSA "PER I PICCOLI"

Si illustra con un esempio il funzionamento del criterio di cassa rispetto a quello di competenza.

IL CRITERIO DI COMPETENZA

Il sig. Rossi ha una piccola azienda metalmeccanica, in contabilità semplificata.

Per semplicità immaginiamo la seguente situazione. Unica fattura nell'anno 2016, di euro 18.000 oltre ad IVA. Nessun costo.

Incasso della fattura a mezzo riba in data 31.01.2017.

Il reddito imponibile sarà formato da euro 18.000 su cui calcolare le relative imposte. Il reddito viene calcolato indipendentemente dall'incasso o pagamento ma basandosi sull'insorgere dell'operazione.

IL CRITERIO DI CASSA

Spostiamoci in avanti nel 2017 e immaginiamo una identica situazione.


Unica fattura nell'anno 2017, di euro 18.000 oltre ad IVA. Nessun costo.


Incasso della fattura a mezzo riba in data 31.01.2018.

Il reddito imponibile 2017 sarà formato da euro ZERO su cui non calcolare le relative imposte.


Il reddito imponibile 2018 sarà formato da euro 18.000 (o su altri eventuali incassi) su cui calcolare le relative imposte.

Diviene basilare il momento dell'incasso o del pagamento, al fine della formazione del reddito imponibile.




 Osserva

ATTENZIONE 1:
 Lo stesso criterio si applica per competenza/cassa alle spese e costi sostenuti rispettivamente nel 2016 (competenza) e 2017 e seguenti (cassa).


 Osserva

ATTENZIONE 2:
 Il criterio di cassa si applica già a regime da sempre per i professionisti.

IL CONTENUTO DELLA LEGGE DI BILANCIO

Soggetti interessati

Sono interessati da tale modifica tutti i contribuenti in contabilità semplificata senza che per essi sia prevista una opzione a tale regime di tassazione.

Il nuovo regime non influisce solo sulla tassazione, ma anche sui parametri di accesso alla contabilità semplificata medesima.

Requisiti per l'accesso alla semplificata fino al 31.12.2016.

I requisiti	
Requisito oggettivo	I soggetti interessati sono i contribuenti che non hanno raggiunto nell'anno precedente, fatta salva l'opzione per la contabilità ordinaria: <ul style="list-style-type: none"> € 400.000 per attività di prestazione di servizi; € 700.000 per l'esercizio di altre attività.
Requisito soggettivo	<ul style="list-style-type: none"> le persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa); le società di persone; enti non commerciali che, oltre all'attività istituzionale principale, esercitano un'attività commerciale in non prevalente; trust, se esercitano un'attività commerciale non prevalente.

Requisiti per l'accesso alla semplificata dal 1.1.2017.

I parametri di cui sopra andranno di anno in anno verificati e considerati computando nel novero i soli corrispettivi incassati. Infatti la norma sostitutiva afferma: "Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate ...".

ESEMPIO

Il Sig. Rossi elettricista, nel 2016, ha conseguito un volume d'affari pari ad euro 395.500. Svolgendo un'attività tipicamente di prestazione di servizi, il limite di controllo è pari ad euro 400.000.

Ragion per cui nel 2017 egli può rimanere in contabilità semplificata.

Nel 2017 consegue un volume d'affari pari ad euro 405.000. In questo caso specifico, dovremo verificare quanta parte del volume d'affari è stata incassata.

Se l'incasso è stato pari ad un valore maggiore o uguale ad euro 400.000 egli passerà alla contabilità ordinaria.

Se l'incasso sarà inferiore potrà permanere nel regime semplificato (applicando il regime di cassa).

Anno	Volume d'affari	Di cui incassato	Contabilità
2015	< 400.000	Irrilevante	Semplificata nel 2016 (salva l'opzione per contabilità ordinaria)
2016	395.500	Irrilevante	Semplificata nel 2017 (salva l'opzione per contabilità ordinaria)
2017	405.000	< 400.000	Semplificata nel 2017 (salva l'opzione per contabilità ordinaria)
2017	405.000	> 400.000	Ordinaria per obbligo nel 2018

I casi particolari

Vi sono poi contribuenti che non considerano i parametri di cui sopra ai fini del computo dei limiti di passaggio da un regime contabile all'altro, ma sottostanno a regole particolari.

Si tratta di:

- rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici;
- distributori di carburante;
- rivenditori di generi di monopolio.

Per tali soggetti i ricavi si assumono rispettivamente al netto del prezzo corrisposto al fornitore (rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici e distributori di carburante) e considerando gli aggi (rivenditori di generi di monopolio).

Il calcolo del reddito imponibile con il principio di cassa

(Ricavi + proventi percepiti) - (Spese sostenute)
+
Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore
+
Proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa
+
Plusvalenze e sopravvenienze attive
-
Minusvalenze, sopravvenienze passive, ammortamenti e accantonamenti (es quote TFR)
=
Reddito Imponibile



ATTENZIONE:

Dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente.

Il che comporta:

Il problema delle rimanenze finali del 2016

Il comma 18 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, dispone, infatti, che dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni (2017) viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente (2016).

Nella pratica:

nell'anno 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio 2016, anno di ultima applicazione del criterio di competenza.

In questo modo, molti contribuenti potrebbero trovarsi a sorpresa un anno 2017 in perdita, non potendo contare sul magazzino finale.

Clausola per evitare salti o duplicazioni d'imposta

Per evitare salti o duplicazioni di imposizione si prevede - nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori, qui descritto, ad uno soggetto a regime ordinario, e viceversa - che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito (secondo la disciplina adottata) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.


Semplificati e IRAP

La norma prevede, inoltre, ad estendere l'applicazione del criterio di cassa ai soggetti semplificati anche ai fini della determinazione della base imponibile a titolo di IRAP, applicando anche alla determinazione della base imponibile IRAP:

- il criterio della riduzione della base imponibile IRAP del valore delle rimanenze finali 2016;
- il criterio di salvaguardia per evitare salti o duplicazioni di imposta.

I registri da adottare

Vediamo nello schema che segue le conseguenze delle due scelte.



LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DEL REGISTRO DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE		
SCELTA DA ADOTTARE	COME FUNZIONA	A QUALI I CONTRIBUENTI SI ADATTA?
<ul style="list-style-type: none"> (RIP) - REGISTRO INCASSI E PAGAMENTI 	<ul style="list-style-type: none"> Esso comporta il monitoraggio di tutti gli incassi e pagamenti delle fatture, né più né meno come una contabilità ordinaria. 	<ul style="list-style-type: none"> È facilmente applicabile a: contribuenti che contemporaneamente adottano il regime di IVA per cassa; si determinano le imposte

	<ul style="list-style-type: none"> • Unico vantaggio rispetto alla contabilità ordinaria: non è necessaria la distinzione fra cassa banca 	<p>dirette sulla differenza tra incassi e pagamenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si versa l'IVA effettivamente incassata dai clienti, al netto di quella effettivamente corrisposta ai fornitori. • ai contribuenti che subiscono ritenute, poiché per essi è più facile capire il momento impositivo della ritenuta medesima (agenti, appaltati presso i condomini, contribuenti che effettuano ristrutturazioni).
<ul style="list-style-type: none"> • RII - REGISTRI IVA INTEGRATI • Non è infatti pensabile che un imprenditore non sappia (o abbia difficoltà a determinarlo) quali fatture tra quelle da lui emesse deve ancora riscuotere (di solito lo snocciolano a memoria senza troppa difficoltà 	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo i criteri di tenuta di detto registro, si registrano le fatture emesse e le fatture di acquisto ai fini iva esattamente come avvenuto finora con la contabilità tenuta per competenza (quindi nel rispetto del termine di 15gg per le fatture emesse e nel momento in cui si vuol esercitare la detrazione per quelle di acquisto), oltre a tutti gli altri costi fuori campo iva. • A fine anno, però, invece di apportare le rettifiche di competenza, si annota esclusivamente il dettaglio di quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le 	<ul style="list-style-type: none"> • È applicabile generalmente a tutti i contribuenti.

<p>facendogli scorrere la lista sotto gli occhi) o quali tra quelle ricevute deve ancora pagare.</p>	<p>quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione (certamente una minima parte rispetto e quelle annotate).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Rlc5 - registri IVA integrati con opzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tale opzione di registrazione ben si adatta ai commercianti al dettaglio, i quali, incassando sistematicamente al momento della fatturazione (o della realizzazione del corrispettivo), ma che normalmente paga i fornitori a termine (es: 30/60/90 giorni).

DA SAPERE

DAL 2017 LE IMPRESE MINORI "PASSANO" DAL CRITERIO DI COMPETENZA A QUELLO DI CASSA

di Morina Tonino; Morina Salvina

Dai redditi del 2017 cambia la determinazione del reddito d'impresa per le imprese minori in regime di contabilità semplificata. Imprenditori individuali e società di persone passeranno dal criterio di competenza al "criterio di cassa". E' però possibile optare per il cosiddetto "criterio delle registrazioni", così come si può optare per il regime di contabilità ordinaria.

Soggetti passivi

- Le imprese di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
- Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento, in caso di contabilità separata per ogni attività, all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente.
- I contribuenti potenzialmente interessati sono oltre due milioni, di cui circa 439mila società di persone, tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice, e un milione e 760mila imprenditori individuali.
- Le imprese con ricavi superiori ai predetti limiti sono in regime di contabilità ordinaria naturale.

PROCEDURE

- Dal 2017 le imprese determineranno il reddito in base al criterio di cassa, cioè al criterio tipico dei professionisti.
- In alternativa, le imprese potranno scegliere, con un vincolo almeno triennale, di determinare il reddito d'impresa sulla base delle registrazioni fatte nell'anno, cosiddetto "criterio delle registrazioni".
- Le stesse regole valgono per la determinazione della base imponibile IRAP.
- Le imprese possono anche optare per il regime di contabilità ordinaria.
- L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

Casi particolari

1) Ricavi speciali:

- Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione al regime di contabilità semplificata, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.
- Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

Novità

Dal 2017 cambiano le regole per la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata, cioè per le imprese di servizi con ricavi non superiori a **400mila euro o a 700mila euro** per le imprese aventi per oggetto altre attività. Imprenditori individuali e società di persone passeranno dal criterio di competenza al criterio di cassa.

Fatta salva la possibilità di **optare per il regime ordinario**, e, quindi, con le regole proprie del criterio di competenza, le imprese in contabilità semplificata dovranno **annotare cronologicamente** in un **apposito registro** i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

- il relativo importo;
- le **generalità**, l'**indirizzo** e il **Comune di residenza** anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- gli **estremi della fattura** o altro documento emesso.

Devono essere altresì **annotate cronologicamente**, in **diverso registro** e con riferimento alla data di pagamento, le **spese sostenute** nell'esercizio, fornendo le indicazioni di cui alle predette lettere b) e c).

In alternativa, le imprese possono **optare**, con un **vincolo almeno triennale**, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni fatte, cosiddetto "**criterio delle registrazioni**". Con l'opzione, i contribuenti possono tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. In questo caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Le **stesse regole valgono per la determinazione della base imponibile** ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**).

In cosa consiste

Il criterio di cassa e il criterio delle registrazioni

Le imprese in regime di contabilità semplificata potranno determinare il reddito con il cosiddetto **criterio di cassa**, cioè il criterio tipico applicato dagli esercenti arti o professioni. Il criterio di cassa vale anche per i versamenti effettuati e per i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto.

È possibile però **optare** per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni fatte nel libro degli acquisti e nel registro delle fatture e dei corrispettivi, cosiddetto "**criterio delle registrazioni**".

È infatti stabilito che, **previa opzione, vincolante per almeno un triennio**, i contribuenti possono **tenere i registri ai fini IVA** senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'**obbligo della separata annotazione** delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In questo caso, per finalità di semplificazione, si presume che la **data di registrazione** dei documenti **coincida** con quella in cui è intervenuto il **relativo incasso o pagamento**.

I **ricavi** delle imprese in regime di contabilità semplificata sono costituiti dagli incassi, dal valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa, dai dividendi e dagli interessi percepiti nel periodo d'imposta.

Il **reddito** sarà uguale alla differenza tra i ricavi percepiti nell'anno e le spese sostenute nello stesso anno, come risultano dai registri IVA, acquisti, corrispettivi e fatture emesse.

Ai fini della **determinazione del reddito d'impresa**, rilevano, nel rispetto delle regole finora applicabili, le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti, e le deduzioni forfetarie previste per particolari categorie di attività, quali, ad esempio, benzinai ed agenti di commercio.

Restano ancora valide le regole per calcolare il costo dei beni e dei componenti in valuta. Gli altri componenti di reddito, sia per i costi, sia per i ricavi, che non risultano dai registri IVA, devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Resta cioè fermo l'obbligo di effettuare le cosiddette scritture di assestamento per la determinazione del reddito d'impresa.

Le **perdite** delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi di altra natura dichiarati nello stesso anno, ma non possono essere riportate negli anni successivi.

Il "peso" delle rimanenze finali

Il nuovo regime di contabilità semplificata prevede la **deduzione integrale** delle rimanenze finali **nel primo anno** in cui si applica il criterio di cassa.

È infatti previsto che il **reddito d'impresa** del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni relative alle imprese minori in regime di contabilità semplificata è **ridotto delle rimanenze finali** che hanno concorso a formare il **reddito dell'esercizio precedente** secondo il criterio di competenza.

Il "**passaggio**" dal **criterio di competenza a quello di cassa** prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, dell'importo delle rimanenze finali che, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, determinerebbe una chiusura in perdita che, per legge, non potrà essere riportata negli anni successivi.

La **mancata previsione del "riporto" delle perdite in anni successivi** può comportare gravi conseguenze alle imprese con rimanenze finali di ammontare elevato. Gli **effetti** che ne derivano potrebbero comportare:

- un **rilevante risultato negativo** nel primo anno di "passaggio" dal criterio di competenza a quello di cassa;
- **rilevanti redditi d'impresa** negli anni successivi.

ESEMPIO

Un'impresa si trova, a fine anno 2016, con una rimanenza di merci per 500mila euro. Se i ricavi dell'anno 2017 saranno di 120mila euro e i costi 100mila euro, si avrà in effetti un reddito di 20mila euro; l'impresa, però, poiché dovrà dedurre l'importo delle rimanenze per l'intero importo di 500mila euro, anziché dichiarare il reddito di 20mila euro, dichiarerà una perdita di 480mila euro (500mila meno 20mila), che, in mancanza di altri redditi, non potrà essere portata in diminuzione nemmeno negli anni successivi. Le conseguenze per gli anni futuri possono essere devastanti. Ad esempio, se nel 2018 la stessa impresa avrà ricavi per 300mila euro e costi per 60mila euro, dovrà dichiarare un reddito d'impresa di 240mila euro (300mila di ricavi, meno i 60mila euro di costi), con imposte da pagare per oltre 100mila euro. In verità, i ricavi di 300mila euro corrispondono per la maggior parte all'incasso derivante dalla vendita dei 200mila euro di merci che erano in giacenza al **31 dicembre 2016**. In pratica, l'impresa:

- ha conseguito nel **2017** ricavi per 300mila euro, costituiti dalla vendita di **60mila euro** di merci acquistate nel 2017 e **200mila euro** di merci che erano in giacenza al 31 dicembre 2016,
- avrà rimanenze finali al **31 dicembre 2017** per **300mila euro**, visto che l'importo di **500mila euro** è stato ridotto di **200mila euro**.

Il paradosso delle perdite non riportabili

Nel caso esemplificato, a causa delle rilevanti rimanenze finali nel primo anno di "passaggio" dal criterio di competenza a quello di cassa e del **mancato riporto delle perdite**, l'impresa:

- nel primo anno di "passaggio" al criterio di cassa dichiarerà una rilevante perdita per **480mila euro**, in luogo di un reddito che, se determinato con il criterio di competenza, avrebbe prodotto un reddito di **20mila euro**;
- nel secondo anno, dichiarerà un reddito di **240mila euro**, invece di un reddito di "competenza" di **40mila euro**.

È evidente che, senza il riporto delle perdite, derivante dalla deduzione delle rimanenze finali nel primo anno di "passaggio" al **criterio di cassa** (lo stesso problema riguarda le imprese che optano per il "**criterio delle registrazioni**"), il nuovo regime di contabilità semplificata rischia di fare fallire le imprese. Per rimediare ad una palese svista del legislatore, che non si è reso conto delle conseguenze che potrebbero derivare dal nuovo regime di contabilità semplificata, si può sperare in una norma correttiva, che, in caso di perdite, consenta il riporto delle stesse negli anni successivi, senza limitazione alcuna. In conclusione, considerato che il passaggio dalla contabilità semplificata a quella "**ordinaria**" comporterà un rilevante aumento del costo per la tenuta della contabilità, potendo scegliere tra il "**criterio di cassa**" e il "**criterio delle registrazioni**", probabilmente molte imprese opteranno per determinare il reddito sulla base del "**criterio delle registrazioni**". Resta sempre fermo il problema delle rimanenze finali, con gli effetti sopra illustrati per le imprese in regime di contabilità semplificata che applicheranno il "criterio di cassa" o il "criterio delle registrazioni".

Come evitare salti o duplicazioni di imposizione

La norma correttiva, che si spera venga introdotta per evitare tassazioni ingiuste, va nel senso di quanto disposto dal nuovo comma dell'art. 1 della **Legge di Bilancio 2017**. Esso stabilisce che, al fine di **evitare salti o duplicazioni di imposizione**, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori in regime di contabilità semplificata, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i **ricavi**, i **compensi** e le **spese** che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, **non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi**.

Soggetti interessati

Il regime di contabilità semplificata riguarda le **imprese di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro** o le imprese aventi per oggetto altre attività con ricavi non superiori a **700mila euro**.

Ai fini delle imposte sui redditi, sono **minori e in regime di contabilità semplificata "naturale"**, le imprese individuali e le società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o di 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Le imprese con ricavi superiori ai predetti limiti sono in regime di contabilità ordinaria naturale.

Per i contribuenti che svolgono **contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività**, si fa riferimento, in caso di contabilità separata per ogni attività, all'ammontare dei ricavi relativi all'**attività prevalente**. Per attività prevalente, si intende quella con la quale sono conseguiti maggiori ricavi nel periodo d'imposta. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini della individuazione del regime contabile, rileva il limite di **700mila euro**. Il regime di contabilità semplificata, nel limite dei predetti ricavi, si protrae di anno in anno, ferma restando la possibilità di esercitare l'opzione per il regime ordinario.

Procedure

L'impresa in regime "naturale" di contabilità semplificata, in quanto impresa di servizi con ricavi non superiori a **400mila euro** o impresa avente per oggetto altre attività con ricavi non superiori a **700mila euro**, può **optare per un regime contabile superiore**.

ESEMPIO

L'imprenditore individuale, esercente un'impresa di commercio al dettaglio, con ricavi nell'intero anno **2016**, di ammontare non superiore a **700mila euro**, e, quindi, in regime "naturale" di contabilità semplificata, potrà optare, con effetto **dal 1° gennaio 2017**, per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione ha **effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi**. Di norma, è possibile optare per un regime contabile superiore, mai per un regime contabile inferiore.

ESEMPIO

L'impresa commerciale che, per l'anno **2016**, ha conseguito ricavi di ammontare superiore al limite di **700mila euro**, pur potendo applicare il regime di contabilità semplificata per l'anno **2016**, in quanto i ricavi del **2015** erano di ammontare non superiore al predetto limite, non potrà mantenere il nuovo regime di contabilità semplificata per il **2017**, in quanto il suo regime naturale è quello di contabilità ordinaria.

L'impresa, per il **2017**, è obbligata a tenere la contabilità ordinaria, a prescindere dall'ammontare dei ricavi che conseguirà nel **2017**. Nel caso in cui i ricavi del **2017** dovessero essere di ammontare non superiore al limite di **700mila euro**, l'impresa potrà "naturalmente" tenere la contabilità semplificata a partire dal **1° gennaio 2018**.

Casi particolari

1) Ricavi "speciali"

Ai fini del calcolo dei limiti di ammissione al regime di contabilità semplificata, si deve tenere presente che, per i **rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici**, anche su **supporti audiovideo magnetici** e per i **distributori di carburanti**, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per la cessione dei generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Ad esempio, i rivenditori di giornali e riviste acquistano i beni merce in base al contratto estimatorio, di cui agli artt. 1556 e seguenti del codice civile.

Il **contratto estimatorio** è caratterizzato dal fatto che il passaggio della proprietà dei predetti beni merce è sospeso fino a che esiste la possibilità materiale e giuridica di restituzione degli stessi. In base al particolare rapporto giuridico-economico che lega ai fornitori coloro che operano in base a contratto estimatorio, normalmente, i ricavi lordi conseguiti nell'esercizio superano di poco il costo dei beni venduti.

ESEMPIO

Di conseguenza, per un rivenditore di giornali, libri e periodici, i cui ricavi lordi sono **800mila euro**, ed il costo di acquisto dei predetti beni è stato di **700mila euro**, considerato che i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore, sono pari a **100mila euro** i ricavi ai fini del calcolo dei limiti di ammissione al regime di contabilità semplificata.

Il pericoloso "gioco" del ragguglio

Poiché la norma sul regime di contabilità semplificata fa riferimento ai ricavi conseguiti in un anno intero, è importante **eseguire il ragguglio** nel caso in cui l'imprenditore abbia **esercitato l'attività per un periodo inferiore**.

ESEMPIO

Un commerciante al dettaglio ha iniziato l'attività il **1° luglio 2016** con ricavi a fine anno per **450mila euro**, ma, in sede di inizio attività, ha dichiarato un volume d'affari non superiore a **700mila euro**, applicando il regime di contabilità semplificata per l'anno **2016**. In questo caso, l'imprenditore:

- ha determinato il reddito del **2016** in regime di contabilità semplificata;

- è in regime "naturale" di contabilità ordinaria per il **2017** in quanto i ricavi di **450mila euro** del periodo **1° luglio - 31 dicembre 2016**, ragguagliati ad anno, superano il limite di **700mila euro**; infatti, i **450mila euro** conseguiti **in sei mesi**, a seguito del ragguglio ad anno, diventano **900mila euro**, importo superiore al limite di **700mila euro**, che, pertanto, esclude la possibilità di applicare il regime di contabilità semplificata per l'anno **2017**.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Le risposte dell'Agencia delle Entrate

Nell'Incontro annuale con la stampa specializzata in data 2 febbraio 2017, l'Agencia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sugli aspetti applicativi più controversi in tema di: 1) Rottamazione 2) Investimenti 3) Assegnazioni 4) ACE 5) IRI 6) Regime per cassa 7) Agricoltura 8) Bilanci e regimi 9) Versamenti 10) Comunicazioni IVA 11) - Note di variazione 12) Sanzioni tributarie 13) Dichiarazioni 14) Contenzioso 15) Sanzioni RW 16) Accertamenti 17) Voluntary 18) Dichiarazione precompilata.

Agencia delle Entrate, incontro con la stampa specializzata

Voluntary bis: specifiche tecniche e integrazioni

L'Agencia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dell'istanza di adesione alla voluntary disclosure bis. Integrate anche le istruzioni del modello di domanda. Dal 7 febbraio 2017, quindi, sarà aperto il nuovo canale di trasmissione che dovrà essere utilizzato anche da chi aveva già inviato l'istanza utilizzando il modello del 2015, specificando in tal caso che l'istanza era stata già trasmessa.

Agencia delle Entrate, provv. 3 febbraio 2017, n. 25749

Piccola proprietà contadina: agevolazioni

Anche i proprietari di masi chiusi, a prescindere dalla circostanza che rivestano la qualifica di coltivatore diretto o IAP e siano iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, possono godere delle agevolazioni tributarie previste per la piccola proprietà contadina, consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale dell'1%.

Agencia delle Entrate, ris. 1° febbraio 2017, n. 15/E

Comunicazione bonus 65% condominio

L'Agencia delle Entrate ha reso disponibile il software per comunicare in via telematica la cessione del credito da parte del condominio, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici. La trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o Fisconline. Può provvedervi il condominio direttamente oppure tramite gli intermediari.

Agencia delle Entrate, comunicato 31 gennaio 2017

Conservatorie registri immobiliari: nuovi orari

Cambiano gli orari per i servizi di pubblicità immobiliare: dal 1° febbraio, le Conservatorie dei registri immobiliari saranno aperte dalle 8.30 alle 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato. Il nuovo orario si riflette anche sulle formalità integralmente trasmesse per via

telematica, che quindi si considereranno presentate nello stesso giorno di trasmissione, se la trasmissione viene effettuata entro le ore 13; nel giorno successivo a quello di trasmissione, se la trasmissione viene effettuata dopo le ore 13.

Agenzia delle Entrate, comunicato 30 gennaio 2017

Deposito doganale senza inventario

Dal 1° maggio 2016 non è più obbligatoria la presentazione dell'inventario per quanto riguarda il regime del deposito doganale. L'obbligo invece permane per le autorizzazioni al regime vigenti alla stessa data.

Agenzia delle Dogane, comunicato 30 gennaio 2017

Dichiarazione IVA 2017: tutte le novità

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento che analizza in modo puntuale tutte le novità del modello IVA/2017, che diviene definitivamente autonomo rispetto alla dichiarazione dei redditi. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 28 febbraio 2017.

Fondazione Nazionale Commercialisti, documento 30 gennaio 2017

Scambio automatico informazioni: aggiornamenti

Il MEF ha modificato gli allegati C (Elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione) e D (Elenco delle giurisdizioni partecipanti) al D.M. 28 dicembre 2015 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali. Tra le new entries: Singapore, Russia, Israele, Kuwait, Arabia Saudita, Groenlandia, Brasile, Uruguay.

Min. Finanze, decreto 17 gennaio 2017 (G.U. 30 gennaio 2017, n. 24)

Canone RAI speciale: abbonamenti 2017 invariati

Restano invariati per il 2017 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi: i cinema, i teatri e i locali a questi assimilabili continueranno a pagare secondo le misure stabilite nelle tabelle 3 e 4 di cui al decreto 29 dicembre 2014.

Min. Sviluppo economico, decreto 22 dicembre 2016 (G.U. 1° febbraio 2017, n. 26)

LAVORO

TFR durante la CIGS: liquidazione diretta

L'INPS illustra le nuove modalità di liquidazione diretta del TFR maturato durante periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria, spiegando in particolare come si procederà al pagamento sia delle istanze trasmesse con la nuova procedura che di quelle già inviate in data antecedente al 1° ottobre 2016.

INPS, circ. 31 gennaio 2017, n. 24

Voucher asilo nido: prorogati al 2018

Pronte le istruzioni per l'invio telematico delle domande di fruizione del voucher asilo nido, alternativo al congedo parentale, da parte delle lavoratrici autonome e dipendenti. Il termine ultimo di presentazione delle istanze è fissato al 31 dicembre 2018.
INPS, avviso 27 gennaio 2017

IMPRESA

Scioglimento della cooperativa: adempimenti

In materia di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, il T.U.I.R. dispone che - ai fini delle imposte sul reddito - l'intera fase del procedimento costituisce un "unico periodo d'imposta", quale che sia la sua durata e anche in caso di esercizio provvisorio, con conseguente possibilità di presentare un'unica dichiarazione dei redditi. L'espresso rinvio a tali procedure, contenuto nella Legge n. 400/1975, consente di concludere a favore dell'equiparazione della procedura di liquidazione delle società cooperative, laddove si dia luogo alla liquidazione.
Agenzia delle Entrate, ris. 1° febbraio 2017, n. 14/E

DURC online imprese edili e in crisi

Il decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016, ha dettato nuove regole per il rilascio del DURC per le imprese edili e nel caso di imprese soggette a procedure concorsuali: la verifica di regolarità contributiva deve essere riferita ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
INPS, circ. 31 gennaio 2017, n. 17

AGENDA

Scadenze dal 9 al 23 febbraio 2017

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	Febbraio 2017	
Giovedì 9	Comunicazione dati tessera sanitaria	
Martedì 14	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
Mercoledì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari	
	Fatturazione differita	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
Giovedì 16	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	

Giovedì 16 <i>(segue)</i>	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	